



Prot. n. 2012/0051063 del 05/04/2012

OGGETTO: Provvedimento di apposizione di prescrizioni ai sensi art. 9 T.U.L.P.S. n. 773/1931: limitazioni orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ed orari di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici nelle Aree del Centro Storico e di Fontivegge.

IL DIRIGENTE

Vista la nota della Questura di Perugia del 16.02.2012 – prot. 2012/0025392 del 21.02.2012 agli atti dell'ufficio, con la quale si descrivono le gravi situazioni afferenti la sicurezza e la vivibilità di due aree della città particolarmente importanti e in particolare:

- area del Centro Storico: la Questura rappresenta come questa sia divenuta sempre più luogo ove numerose persone, tra cui molti giovani, si trattengono nelle ore serali e notturne, consumando una elevata quantità di sostanze alcoliche, erogate dai gestori degli esercizi pubblici della zona. Lo smodato consumo di alcol provoca frequenti liti e risse, per sedare le quali sono occorsi numerosi interventi delle Forze di Polizia. Gli episodi di maggior pericolo quali risse e danneggiamenti non a caso si registrano nelle ore notturne, spesso proprio a seguito dell'assunzione smodata e protratta di sostanze alcoliche.

- Area di Fontivegge: Le attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e gli arresti effettuati dalla Questura, hanno consentito di rilevare che la Stazione di Fontivegge costituisce un punto di attrazione per spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti, che si ritrovano presso la stazione e nelle zone limitrofe dove insistono locali di mescita di bevande, maggiormente frequentate proprio allo scopo di dissimulare le proprie attività illecite approfittando della presenza di avventori. All'abuso di alcol consegue il fenomeno dell'abbandono di contenitori in vetro e lattine che spesso vengono rotti e abbandonati al suolo, se non utilizzati come strumenti di offesa da soggetti in stato di ebbrezza alcolica, con grave pericolo per l'incolumità pubblica.

Per porre rimedio a quanto sopra descritto, la Questura ritiene che un valido strumento sotto il profilo della tutela della sicurezza pubblica, nonché a garanzia della salvaguardia dell'ambiente urbano, quindi a difesa dell'interesse generale dei cittadini in entrambe le aree, sia rappresentato dall'adozione da parte del Comune di provvedimenti limitativi dell'orario per la somministrazione delle bevande alcoliche e per la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici;

Tenuto conto che in base all'art. 54 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) sono stati adottati dal Sindaco, nel corso degli ultimi anni, i seguenti provvedimenti temporanei limitativi dell'attività di somministrazione e vendita degli alcolici di qualunque gradazione, sia nell'area del Centro Storico che in alcune vie della zona di Fontivegge, al fine di prevenire e fronteggiare le situazioni turbative della quiete pubblica, dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano correlate all'eccessivo consumo di alcol:

- Ordinanza n. 536 del 19.11.2009 – valevole nel periodo dal 23.11.2009 al 24.01.2010 – limitatamente al Centro storico – divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 1.30 alle ore 05.00;



- Ordinanza n. 447 del 08.04.2010 – valevole nel periodo dal 11.04.2010 al 30.06.2010 – limitatamente ad alcune vie del Centro storico – divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 1.30 alle ore 05.00;
- Ordinanza n. 882 del 23.07.2010 – valevole nel periodo dal 25.07.2010 al 30.11.2010 – limitatamente al Centro storico – divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 1.30 alle ore 05.00;
- Ordinanza n. 149 del 09.02.2011 – valevole nel periodo dal 10.02.2011 al 31.05.2011 – limitatamente al Centro storico – divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 1.30 alle ore 06.00;
- Ordinanza n. 954 del 10.08.2011 – valevole nel periodo dal 11.08.2011 al 11.11.2011 – limitatamente ad alcune vie della zona di Fontivegge – divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00, e divieto di vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande in contenitori di vetro e metallici dalle ore 20,00 alle ore 05,00;

Dato atto che tali ordinanze, efficaci per periodi di tempo circoscritti, hanno determinato effetti positivi, ma non modificativi di un costume in evidente espansione, come constatato proprio nelle medesime; anche la nota inviata dal Questore comprova che permangono tuttora nelle aree citate, densamente abitate, le problematiche correlate al consumo ed all'abuso di alcol, tali da incidere pesantemente sulla vivibilità complessiva delle stesse, alimentando la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che recriminano il diritto alla convivenza civile, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;

Visto l'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (di seguito T.U.L.P.S.) il quale prevede che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del d.l. 233/2006, convertito con modif. in legge 248/2006, come da ultimo modificata dall'art. 31 del d.l. 201/2011 conv. con modif. in legge 214/2011;

Visto il D.lgs. 26.3.2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè ragioni di pubblico interesse, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (articoli 8 e 12);

Visto l'art. 6 – c. 2 – del D.L. n. 117 del 03.08.2007 conv. in legge n. 160 del 02.10.2007, come da ultimo modificato dalla legge n. 120 del 29.07.2010;

Ritenuto opportuno, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate:

- dover adottare misure che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;
- disporre nei confronti dei titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'allegato elenco, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., alcune prescrizioni di esercizio da individuarsi



in limitazioni orarie sia della vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione, sia della vendita per asporto di qualunque bevanda in contenitori di vetro e metallici;

- che tali prescrizioni devono essere estese, come già previsto nelle sopra citate ordinanze sindacali emesse nel periodo 2009 – 2011, a tutti i titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in possesso di titolo abilitativo comunque denominato (autorizzazione amministrativa - denuncia o dichiarazione di inizio di attività – segnalazione certificata di inizio di attività), operanti nelle vie e strade dell'area del Centro Storico e nelle vie e strade dell'area di Fontivegge ricomprese nelle zone di cui all'allegato elenco;

- che le limitazioni orarie di vendita e somministrazione di bevande alcoliche non si applicano agli esercizi ove si svolgono attività di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., in concomitanza con tali attività;

- che, tuttavia, nel periodo in cui si svolge in città la manifestazione "Umbria Jazz", evento culturale di indiscussa rilevanza internazionale con importanti ed evidenti ricadute sull'economia cittadina, non si applicheranno tali limitazioni per continuare a garantire (come in pregresso stabilito con ordinanza sindacale n. 406 del 12.6.2003) un adeguato servizio di ristoro anche per i concerti previsti nel programma in orario successivo alla mezzanotte, dato il numero elevato degli spettatori dei vari concerti e di turisti e cittadini che comunque frequentano pacificamente nelle ore notturne gli spazi pubblici della città;

- che tali limitazioni non si applicheranno inoltre nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio;

Tenuto conto che per quanto concerne le attività di vendita al dettaglio già l'art. 6, c. 2 bis del D.L. n. 117/2007 conv. in legge n. 160/2007, come modificato dalla legge n. 120/2010, dispone per le stesse il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

Vista la nota prot. 2012/0043133 del 23.03.2012, affissa all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 e s.m.i., con la quale è stato comunicato ai titolari dei pubblici esercizi delle due aree interessate, l'avvio del procedimento di apposizione delle prescrizioni d'esercizio, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.;

Dato atto che non sono pervenuti, nel termine fissato dalla stessa nota, memorie scritte e documenti inerenti l'oggetto del procedimento, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la determinazione interna della Giunta Comunale n. 29 del 22.03.2012;

Visti gli artt. 9 – 10 – 17 bis – 17 ter – 17 quater del T.U.L.P.S.;

DISPONE

per tutte le circostanze e motivazioni indicate nella parte descrittiva del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. – R.D. n. 773/1931, l'apposizione delle seguenti prescrizioni d'esercizio:

1. per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in possesso di titolo abilitativo comunque denominato (autorizzazione amministrativa – denuncia o dichiarazione di inizio di attività – segnalazione certificata di inizio di attività), operanti nelle vie e strade dell'area del **Centro Storico** e nelle vie e strade dell'area di **Fontivegge** ricomprese negli **allegati elenchi**, ad eccezione di quelli ove si svolgono concomitanti attività di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., è previsto:



Comune di Perugia

Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell'Economia
Unità Operativa Politiche Economiche
Ufficio Pubblici Esercizi

- Area Centro Storico:** divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione dalle **ore 01,30** alle ore **06,00** di ogni giorno;
- Area di Fontivegge:** divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione dalle ore **00,00** alle ore **06,00** di ogni giorno;
- le predette prescrizioni non si applicano in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione "Umbria Jazz", e nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio.

2. Per entrambe le aree del **Centro Storico** e di **Fontivegge** ricomprese negli allegati di cui sopra, per tutti gli esercizi di somministrazione, compresi quelli ove si svolgono attività di pubblico spettacolo, è previsto il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici, a decorrere dalle **ore 20,00 e fino alle ore 06,00** del giorno successivo, con esclusione del periodo di svolgimento di Umbria Jazz e nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio.

Le prescrizioni indicate permarranno fintantoché non giunga da parte della Questura notizia circa il venir meno delle problematiche dalla stessa recentemente evidenziate.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032,00 ai sensi dell'art. 17 bis del T.U.L.P.S.

A causa dell'elevato numero dei soggetti destinatari del presente provvedimento non è possibile e comunque risulterebbe particolarmente gravosa l'effettuazione della notifica del medesimo a ciascun destinatario e pertanto si procede alla sua notifica mediante affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Perugia.

La Struttura Organizzativa Vigilanza è incaricata di accertare l'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il medesimo è possibile avanzare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua notifica, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.

IL DIRIGENTE
U.O. POLITICHE ECONOMICHE
Dr.ssa Paola Panichi